

Contratto di assicurazione collettiva

Edizione 01.2025

tra la

Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita, Wallisellen

(denominata di seguito "fondazione")

e

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen

(denominata di seguito "Allianz Suisse Vita")

per l'attuazione della previdenza professionale ai sensi della LPP
in favore degli iscritti all'istituto di previdenza

1. Basi

1.1. Parti contraenti

Le parti contraenti del presente contratto di assicurazione collettiva (di seguito "contratto di assicurazione") sono la fondazione in qualità di contraente e Allianz Suisse Vita in qualità di assicuratore. Con il presente contratto di assicurazione Allianz Suisse Vita assicura le pretese vantate dagli aventi diritto nei confronti della fondazione, secondo quanto previsto dal regolamento previdenziale vigente presso una cassa di previdenza.

1.2. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è l'assicurazione dei rischi di vecchiaia, decesso e invalidità ai sensi del piano previdenziale entrato in vigore con il contratto di affiliazione stipulato fra il datore di lavoro e la fondazione. Tale piano previdenziale garantisce le prestazioni minime della previdenza professionale obbligatoria, ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), in favore dei dipendenti soggetti ad obbligo di assicurazione.

1.3. Aventi diritto

I diritti alle prestazioni assicurative ai sensi del presente contratto di assicurazione spettano soltanto alla fondazione. Gli assicurati non sono di per se stessi aventi diritto.

1.4. Condizioni generali

Salvo diversamente previsto dal presente contratto di assicurazione, si applica l'ultima versione valida delle "Condizioni generali dell'assicurazione collettiva a norma LPP (CG LPP)", allegata al presente contratto di assicurazione (di seguito denominate CG LPP).

1.5. Modifica del contratto

Una richiesta di modifica del contratto da parte della fondazione è considerata accettata da Allianz Suisse Vita solo se la direzione di Allianz Suisse Vita ha confermato per iscritto l'accettazione della richiesta.

1.6. Aumento o diminuzione dei rischi assicurati (variazione del rischio)

In caso di variazione del rischio, la fondazione è tenuta a darne comunicazione ad Allianz Suisse Vita. Le conseguenze della variazione del rischio sono

disciplinate dalle Condizioni particolari assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed esperienza per il rischio di invalidità (CP AC TCIEsp INV) nonché dalle Condizioni particolari assicurazione collettiva con tariffazione per classi per il rischio di decesso (CP AC TCI Decesso) nella versione di volta in volta in vigore. Non sono previsti ulteriori diritti di recesso.

1.7. Forma delle comunicazioni

¹ Per tutte le comunicazioni per le quali ai sensi del presente contratto di assicurazione o delle CG LPP vigenti è prevista la forma scritta, Allianz Suisse Vita accetta, oltre alla forma scritta, anche le comunicazioni via e-mail. Ciò non vale per le comunicazioni che possono essere effettuate tramite un portale messo a disposizione da Allianz Suisse Vita; in questo caso si applica la forma prevista per il portale.

² Per quanto riguarda la giustificazione di pretese assicurative (cfr. art. 6 CG LPP), Allianz Suisse Vita può esigere che i documenti richiesti rechino la firma autografa delle persone interessate. Nei casi da essa previsti, Allianz Suisse Vita può inoltre richiedere che dette firme siano anche autenticate da un notaio. In luogo dell'autenticazione notarile, Allianz Suisse Vita accetta anche una conferma scritta firmata dalla sede (agenzia) competente che attesti che le persone interessate si sono presentate di persona, si sono identificate mediante una carta d'identità o un passaporto e hanno effettuato le firme richieste in presenza di un collaboratore o una collaboratrice della sede.

³ Se, ai sensi del presente contratto di assicurazione o delle CG LPP vigenti, la forma scritta presuppone anche la firma autografa o in aggiunta l'autenticazione notarile della firma, la comunicazione via e-mail è consentita solo se al messaggio di posta elettronica sono allegati il documento firmato di proprio pugno e – se richiesta – l'autenticazione notarile o la conferma della sede (agenzia) competente di cui al capoverso 2.

2. Prestazioni assicurative

2.1. Piano previdenziale della cassa di previdenza

Le prestazioni assicurate nel presente contratto di assicurazione equivalgono - con riserva di quanto previsto al punto 2.3.5 - alle prestazioni assicurate dal piano previdenziale. Il tipo e l'ammontare delle prestazioni, i

requisiti per l'esercizio dei diritti, nonché il gruppo assicurato sono stabiliti nel regolamento previdenziale della fondazione e nell'allegato al presente contratto di assicurazione. Tale allegato corrisponde al piano previdenziale ai sensi del punto 1.2.

- 2.2. Gestione dell'avere a risparmio
La gestione dell'avere a risparmio è disciplinata dal punto 2 CG LPP.
- 2.3. Prestazioni assicurate ai sensi del piano previdenziale
- 2.3.1. Prestazioni di vecchiaia (punto 8.1 CG LPP)
- a) Rendita di vecchiaia
L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano previdenziale.
L'età pensionabile viene definita nel relativo regolamento previdenziale. La conversione dell'avere di risparmio accumulato fino all'età pensionabile è disciplinata dall'articolo 7.1 capoverso 1 CG LPP.
- b) Una rendita per figli di pensionati (per i beneficiari di una rendita di vecchiaia), nonché il suo ammontare e il limite di età sono stabiliti nel piano previdenziale.
- 2.3.2. Prestazioni per i superstiti (punto 8.2 CG LPP)
- a) Rendita per coniuge superstite (rendita vedovile).
Il tipo e l'ammontare della prestazione assicurata sono stabiliti nel piano previdenziale (punto 8.2.3 CG LPP).
- b) Rendita per il convivente superstite registrato ai sensi della LUD (rendita per convivente registrato)
Il tipo e l'ammontare della prestazione assicurata sono stabiliti nel piano previdenziale (punto 8.2.4 CG LPP).
- c) Rendita per conviventi superstiti di una convivenza (rendita per il convivente in coppia di fatto)
Il tipo e l'ammontare della prestazione assicurata sono stabiliti nel piano previdenziale (punto 8.2.5 CG LPP).
- d) Rendita per orfani per ciascun figlio (punto 8.2.7 CG LPP) Il tipo (punto 8.2.7 cpv. 2 e 3 CG LPP), il limite di età (punto 8.2.7 cpv. 4 CG LPP) e l'ammontare della prestazione assicurata sono stabiliti nel piano previdenziale.
- e) Capitale caso decesso da versamenti volontari
Qualora il piano previdenziale preveda un rimborso dei versamenti volontari come ulteriore capitale caso decesso, in caso di morte dell'assicurato prima del pensionamento l'importo complessivo dei versamenti volontari effettuati (interessi esclusi) viene erogato a titolo di capitale caso decesso.
- f) In caso di morte dell'assicurato prima del limite di età previsto, l'avere di risparmio disponibile viene rimborsato come capitale per il caso di decesso decurtato degli eventuali versamenti volontari di cui al punto 2.3.2 lett. e nonché della riserva matematica necessaria per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti (rendita vedovile, rendita per convivente registrato, rendita per il convivente in coppia di fatto).
- g) Capitale supplementare in caso di decesso
Un capitale supplementare caso decesso viene assicurato solo se previsto dal piano previdenziale.
- 2.3.3. Prestazioni di invalidità (punto 8.3 CG LPP)
- a) Esenzione dal pagamento dei premi in caso di inabilità lavorativa o incapacità reddituale
Il termine di aspettativa è stabilito nel piano previdenziale.
- b) Rendita di invalidità in caso di invalidità dell'assicurato.
L'ammontare della prestazione assicurata e il termine di aspettativa sono stabiliti nel piano previdenziale.
- c) Rendita per figli di invalidi in caso di invalidità dell'assicurato
L'ammontare della prestazione assicurata e il limite di età sono stabiliti nel piano previdenziale. Il termine di aspettativa è lo stesso previsto per la rendita di invalidità.
- 2.3.4. Prestazioni di fine rapporto in relazione alla promozione della proprietà abitativa, ai casi di divorzio e all'adeguamento al costo della vita
- a) in caso di trasferimento della posizione individuale (libero passaggio), l'assicurato ha diritto al relativo valore di riscatto (punto 10.4 CG LPP).
- b) Se l'assicurato richiede un anticipo sulla propria posizione per la casa di proprietà, viene corrisposto al massimo il valore di riscatto previsto in caso di fine rapporto (punto 10.4 CG LPP).
- c) Le rendite di invalidità e per i superstiti in corso vengono adeguate al costo della vita nei limiti previsti dalle disposizioni minime LPP (punto 8.6 CG LPP).
- 2.3.5. Non sono assicurate:
le prestazioni erogate attraverso il fondo di garanzia.
- 2.3.6. Costi e commissioni (punto 5.1 capoverso 6 CG LPP)
- a) Sono a carico di Allianz Suisse Vita le commissioni che la fondazione deve versare all'autorità di vigilanza.
- b) Sono a carico di Allianz Suisse Vita i costi che la fondazione deve sostenere per l'organo di revisione e il perito in materia di previdenza professionale.

3. Disposizioni particolari

- 3.1. Violazione dell'obbligo di notifica
Se la fondazione o la persona assicurata viola l'obbligo di notifica a cui è soggetta, decade l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse Vita ai sensi dell'art. 8.5 CG LPP.
- 3.2. Prestazioni ridotte (punti 9.2 e 9.3 CG LPP)
Se la fondazione ha facoltà di negare o ridurre le prestazioni previste dal regolamento, in particolare per il cumulo con altre prestazioni (coordinamento), Allianz Suisse Vita non eroga alcuna prestazione prevista dal contratto di assicurazione o eroga soltanto prestazioni ridotte.
- 3.3. Prestazioni non regolamentari
Se la fondazione non è tenuta a fornire alcuna prestazione ai sensi del regolamento previdenziale, non viene erogata alcuna prestazione nemmeno ai sensi del contratto di assicurazione, fatto salvo il rimborso dell'avere a risparmio disponibile in caso di premorienza, che viene versato nel patrimonio libero della fondazione della cassa di previdenza, qualora non vi siano aventi diritto o se i diritti vantati nei confronti della fondazione si riferiscono soltanto a una parte dell'avere a risparmio.
- 3.4. Versamento di acconti
Se Allianz Suisse Vita contesta il proprio obbligo di prestazione oppure se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere suddivisa tra più aventi diritto, Allianz Suisse Vita può effettuare il pagamento fino all'ammontare dell'importo non contestato, tuttavia non è tenuta a farlo.
- 3.5. Partecipazione alle eccedenze (punto 12.3 CG LPP)
L'assegnazione delle eccedenze avviene in maniera forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto al giorno di riferimento dell'anno successivo.
L'utilizzo delle eccedenze assegnate in forma forfetaria si basa sull'articolo 12.3 capoversi 4 segg. CG LPP.
- 3.6. Stipula del contratto con effetto retroattivo
Se, nel caso di un contratto di assicurazione stipulato con effetto retroattivo, nel periodo tra la stipula e l'inizio dell'assicurazione si verifica un evento assicurato il cui verificarsi era noto solo alla fondazione o ad Allianz Suisse Vita, ciò non comporta la nullità del contratto.

4. Finanziamento

4.1. Premi

- ¹ Per assicurare le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, Allianz Suisse Vita richiede il pagamento dei relativi premi (punto 5.1 CG LPP).
- ² I premi vengono determinati sulla base della tariffa collettiva di volta in volta valida e approvata dalle autorità competenti.
- ³ Per il rischio invalidità valgono le "Condizioni particolari Assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed esperienze per il rischio di invalidità (CP AC TcEsp INV)". La variazione del settore di appartenenza dell'azienda del datore di lavoro del collettivo assicurato e qualsiasi altra modifica dei dati quantitativi contenuti nel piano previdenziale e determinanti per il calcolo dei premi devono essere comunicate a tempo debito ad Allianz Suisse Vita.
- ⁴ Con l'approvazione delle autorità competenti, Allianz Suisse Vita può procedere alla modifica parziale o totale della tariffa collettiva e, sulla base di tale variazione tariffaria autorizzata, decidere aumenti dei premi in via unilaterale durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.
- ⁵ Se la variazione tariffaria determina una modifica sostanziale del contratto di assicurazione, la suddetta variazione sarà comunicata per iscritto al contraente almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore. In questo caso il contratto di assicurazione può essere disdetto con un termine di preavviso di trenta giorni alla scadenza in cui le suddette variazioni dovrebbero avere efficacia.
- ⁶ Per modifica sostanziale del contratto di assicurazione si intende

- a) l'aumento dei premi non destinati agli accrediti di risparmio, di un ammontare non inferiore a quanto previsto dalla legge per il periodo prescritto; oppure
- b) la riduzione del tasso di conversione che determina la diminuzione della prestazione di vecchiaia degli assicurati per l'ammontare minimo previsto dalla legge; oppure
- c) il venir meno della riassicurazione completa.

- ⁷ Allianz Suisse Vita e la fondazione restano vincolate al contratto con le suddette modifiche alle tariffe collettive, qualora non insorga un diritto di recesso sulla base di condizioni particolari o di disposizioni di legge imperative. Adeguamento al costo della vita
Per l'adeguamento delle rendite di invalidità e per i superstiti all'andamento dei prezzi viene addebitato un premio separato.

4.2. Regolamento dei costi

Allianz Suisse Vita riscuote inoltre i contributi spese previsti dal regolamento dei costi approvato, nonché i contributi spese e le commissioni ai sensi del precedente punto 2.3.6.

4.3. Debitore dei premi e dei contributi

¹ Il debitore dei premi e dei contributi nei confronti di Allianz Suisse Vita è la fondazione. Quest'ultima riscuote i premi e i contributi dal datore di lavoro. Allianz Suisse Vita è autorizzata dalla fondazione a richiedere il pagamento dei premi e dei contributi direttamente al datore di lavoro.

² I dettagli relativi agli obblighi di pagamento dei premi e della mora sono disciplinati esaustivamente dall'articolo 5.1 CG LPP e dalle disposizioni per il conto premi.

5. Durata e risoluzione del contratto di assicurazione

- 5.1. Il contratto di assicurazione entra in vigore lo stesso giorno del contratto di affiliazione tra la fondazione e il datore di lavoro ed è stipulato per la medesima durata determinata dallo stesso.
- 5.2. La durata del contratto di assicurazione si proroga tacitamente di volta in volta di un anno, la prima volta alla scadenza della durata determinata e successivamente alla scadenza della rispettiva proroga annuale.
- 5.3. La fondazione e Allianz Suisse Vita hanno il diritto di rifiutare la proroga del contratto di assicurazione tramite comunicazione scritta all'altra parte contraente. Questa comunicazione deve giungere all'altra parte contraente al più tardi sei mesi prima dell'inizio della proroga. In caso di rifiuto tempestivo della proroga, il contratto di assicurazione viene sciolto alla data di efficacia della proroga rifiutata.
- 5.4. Inoltre, il contratto di assicurazione può essere risolto per cause gravi. Costituiscono una causa grave unicamente:

- a) una modifica non prevedibile dei requisiti giuridici che rende impossibile l'adempimento del contratto;
- b) ogni circostanza in presenza della quale non sia più possibile, in buona fede, attendersi dalla parte che esercita il diritto di recesso la prosecuzione del rapporto contrattuale.

5.5. La fondazione può risolvere unilateralmente il contratto di assicurazione solo in presenza di modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 53f LPP.

5.6. Un'eventuale violazione da parte di Allianz Suisse Vita degli obblighi d'informare di cui all'articolo 3 LCA non comporta alcun diritto di recesso da parte della fondazione. Inoltre, né Allianz Suisse Vita né la fondazione hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione o disdirlo solo sulla base del verificarsi di un sinistro (parziale).

5.7. Qualora il contratto di affiliazione tra il datore di lavoro e la fondazione sia disdetto dal datore di lavoro, ciò comporta la risoluzione del relativo contratto di assicurazione per la medesima data in cui il nuovo istituto di previdenza, a cui il datore di lavoro si affilia, o i suoi assicuratori riprendono le persone la cui assicurazione è stata sciolta secondo le successive disposizioni.

- 5.8. Qualora il contratto di affiliazione tra il datore di lavoro e la fondazione sia disdetto dalla fondazione, ciò comporta la risoluzione del relativo contratto di assicurazione per la medesima data. Se il nuovo istituto di previdenza a cui si affilia il datore di lavoro o i suoi assicuratori non riprendono le persone la cui assicurazione è stata sciolta secondo le seguenti disposizioni, assicurazioni passive e assicurazioni con rendite in corso non sono sciolte.
- 5.9. In caso di risoluzione del contratto di assicurazione, sono sciolte tutte le assicurazioni di tutti gli assicurati attivi per quanto concerne la componente attiva.
- 5.10. Per le assicurazioni passive e le assicurazioni con rendite in corso, alla risoluzione del contratto di assicurazione vale la seguente regola:
- a) Le assicurazioni con rendite d'invalidità ed esenzione dal pagamento dei premi in corso sono sciolte alla data di efficacia della risoluzione del contratto e le assicurazioni passive con termini di aspettativa in corso sono sciolte alla scadenza contrattualmente determinante del termine di aspettativa più lungo.
- b) Le restanti assicurazioni con rendite in corso non sono sciolte.
- 5.11. Alla risoluzione del contratto di assicurazione il calcolo del valore di rimborso delle assicurazioni sciolte viene effettuato sulla base del punto 11.2 CG LPP. Per l'elaborazione dei conteggi, Allianz Suisse Vita richiede un contributo spese ai sensi del regolamento dei costi. È esclusa la conversione del contratto di assicurazione in un'assicurazione senza premi.

6. Disposizioni finali

- 6.1. Le prestazioni assicurative possono essere versate direttamente da Allianz Suisse Vita, a nome della fondazione, ai soggetti che vantano un diritto nei confronti della fondazione.
- 6.2. Il presente contratto di assicurazione può essere modificato senza il rispetto del termine di preavviso, se tale modifica è resa necessaria dalle disposizioni di legge.
- 6.3. Parti integranti del contratto di assicurazione
1. Costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione i seguenti documenti nell'ultima versione valida:
- a) Condizioni generali dell'assicurazione collettiva (CG LPP)
- b) Condizioni particolari Assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed esperienza per il rischio di invalidità (CP AC TciEsp INV)
- c) Condizioni particolari Assicurazione collettiva con tariffazione per classi per il rischio di decesso (CP AC TCI Decesso)
- d) Disposizioni per il conto premi (conto corrente)
- e) Regolamento sui costi (secondo la tariffa collettiva)
- ² La tariffa collettiva di Allianz Suisse Vita e le CG LPP vengono verificate dall'autorità di vigilanza (FINMA) in una procedura di approvazione. La comunicazione della FINMA sull'esito della verifica (decisione di approvazione) può essere impugnata. Le CG LPP applicabili al contratto in corso vengono comunicate alla fondazione in anticipo.
- 6.4. Il presente contratto di assicurazione è valido dall'1.1.2025 e a partire da tale data sostituisce tutti i contratti di assicurazione precedenti.

Wallisellen, 20.11.2024

Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita



Leila Gasser
Presidente del Consiglio di fondazione



Dr. Kristian Alexander Meier
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Wallisellen, 9.12.2024

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA



Monika Behr
Responsabile Vita



Yves Barbezat
Responsabile Vita collettiva